



**COMUNE
DI CASTEL BOLOGNESE**
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Ravenna

P.zza Bernardi, n. 1 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. e P. Iva 00242920395

SETTORE GESTIONE TERRITORIO
SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sportello Unico.: tel. 0546/655814 - 841
Attività produttive: tel. 0546/655840
Responsabile: geom. Mauro Camanzi
Tel. 0546/655838
E-mail:
sportellounico@comune.castelbolognese.ra.it

[PROT. N. 14175](#)

Ord, n.102
Oggetto: **Emergenza nutrie**

Lì, 18 dicembre 2014

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche, tanto che l'UCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n.116 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea ed in particolare con l'art.11, comma 12 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art.2, comma 2;

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili i danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come

recepito dalla legge regionale n.8, all'art.16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponivano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;

- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

Vista la nota del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna, in cui si afferma che l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. Stante l'attuale quadro normativo la Regione Emilia-Romagna considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente e sembra applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;

Vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui si ribadisce sia l'opportunità di piani di controllo:.....omissis; ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente sia la non applicazione del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;

b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

Richiamata la legge regionale n. 5/2005 Norme a tutela del benessere animale, ed in particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Tenuto conto:

- della rispondenza a criteri di selettività di azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art.19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota prot. n. 39395 del 1 ottobre 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui;

Sentito il parere favorevole del Dirigente del Settore Lavori Pubblici competente in materia di protezione civile;

Sentito i pareri del Consorzio di Bonifica e del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competenti in ordine alla sicurezza idraulica del territorio;

Acquisito il parere dell'AUSL della Romagna. Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, in merito ai metodi per lo smaltimento delle carcasse (agli atti della Provincia di Ravenna con prot. n. 92615 del 21.11.2014);

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Ravenna ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 comma 1. lettera c) del D.Lgs 267 del 18.8.2000;

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in attesa della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

Ritenuto, alla luce di tali argomentazioni, che sussistano i presupposti di contingibilità e urgenza;

Viste le risultanze dell'incontro tenutosi in data 17.11.2014 alla presenza di tutti i rappresentanti dei Comuni della provincia e della stessa Provincia di Ravenna ove si è convenuto - vista la necessità e l'urgenza di

adottare provvedimenti omogenei sul territorio - di mantenere, nelle more della definizione di una convenzione tra le parti, il coordinamento delle operazioni in capo alla Provincia di Ravenna la quale si è resa disponibile anche a mettere a disposizione i propri coadiutori abilitati e le proprie gabbie-trappola, con le stesse modalità adottate nei piani di controllo provinciali, prevalendo il principio di tutela della sicurezza e dell'incolumità del territorio;

Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

ORDINA

- di dichiarare l'emergenza nutrie nel territorio comunale e, pertanto, di avviare immediatamente il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate.

Segnalazioni e coordinamento degli interventi

Nelle more della definizione di una convenzione fra le parti atta a definire i ruoli fra Comuni e Provincia, le segnalazioni di presenza di nutrie sul territorio possono essere effettuate dagli agricoltori, dai singoli cittadini e dagli Enti preposti alla gestione del territorio (Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, Servizi Tecnici di Bacino, AIPO) in forma scritta alla Provincia di Ravenna, che provvede al coordinamento degli agricoltori e degli operatori locali abilitati per gli interventi.

Ogni attività di contenimento, deve essere preventivamente segnalata alla Polizia Provinciale che provvede alla relativa registrazione e al controllo.

La Provincia renderà al Comune tutti gli interventi di contenimento effettuati sul territorio.

Modalità operative

Il contenimento della nutria avviene con le seguenti modalità:

a) Abbattimento diretto con arma da fuoco e può essere effettuato:

- dai cacciatori, durante l'esercizio dell'attività venatoria, nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario, senza comunicazione preventiva;
- dai coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi della LR 8/94 art.16, per l'intero anno su tutto il territorio comunale fatte salve le aree urbane; nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione;
- dai dipendenti degli Enti Gestori del territorio,
- dagli agricoltori in possesso di licenza di caccia per l'intero anno nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, anche senza comunicazione preventiva, esclusivamente in aree cacciabili e con fucile ad anima liscia caricato con munizionamento a pallini di diametro adeguato alla mole della specie bersaglio.

Per l'attuazione degli abbattimenti vengono utilizzati:

- fucile a canna liscia e munizione spezzata;
- carabina munita di cannocchiale di mira di calibro e munizionamento adeguato alla mole dell'animale;
- fonti luminose artificiali;
- dispositivi per illuminare i bersagli;
- congegni di mira dotati di convertitore d'immagine o dispositivo di ingrandimento per il tiro notturno.

Le armi di cui sopra devono essere tenute scariche ed in apposita custodia fino all'inizio dell'intervento.

Le carcasse dei capi abbattuti devono essere sempre e comunque recuperate e regolarmente interrate.

b) Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo delle nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato ad esca alimentare (carote, mela, granoturco...).

Le gabbie-trappola devono essere visitate regolarmente, almeno una volta al giorno, in alternativa devono essere disattivate.

Assicurarsi di avere sufficiente disponibilità di tempo il giorno seguente per effettuare lo svuotamento di tutte le gabbie attivate nella propria area di intervento, in caso contrario disinnescare prontamente le gabbie.

Liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alla specie bersaglio.

La soppressione degli animali catturati deve comunque avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura.

Soppressione con metodo eutanastico degli individui catturati da parte del personale individuato

- mediante arma da fuoco di piccolo calibro da parte dei soggetti in possesso di regolare licenza di caccia. Durante il trasporto l'arma deve essere conservata scarica ed in custodia.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi

Destinazione delle carcasse

Le carcasse degli esemplari abbattuti vengono distrutte mediante interrimento.

Al fine di prevenire ogni rischio di inquinamento delle falde freatiche ed all'ambiente in genere, gli interrimenti devono ottemperare alle seguenti condizioni:

- 1) che la carcassa venga ricoperta da cm.50 di terreno opportunamente compattato;
- 2) che la carcassa venga interrata ad una distanza non inferiore a m.20 da pozzi di alimentazione idrica e da corsi d'acqua naturali od artificiali;
- 3) che non sia interrato un numero di carcasse superiore a 10 per ogni ettaro di terreno.

DISPONE

che a far data dalla presente ordinanza è previsto un compenso forfettario per ogni capo, a parziale compenso e rimborso, a favore degli operatori direttamente coordinati dalla Provincia;
che a seguito della definizione della convenzione tra le parti (Provincia e Comuni), saranno previste somme a carico del Comune quale contributo da erogare per la realizzazione degli interventi di contenimento e le relative modalità di erogazione.

DISPONE INOLTRE

-di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente, nonché di trasmetterla alla Provincia di Ravenna . Polizia Provinciale e Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, alla Prefettura di Ravenna, al Corpo Forestale dello Stato di Ravenna, all'Autorità di Bacino del Reno, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, al Consorzio Bonifica della Romagna, alla Regione Emilia-Romagna, all'AUSL di Ravenna, all'ARPA, all' ISPRA e alle Associazioni degli Agricoltori.

AVVERTE

-che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge, e con applicazione delle sanzioni specifiche.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO
f.to Daniele Meluzzi